

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

In Como, addì 2 dicembre 2009, presso la sede aziendale, sita in Via Giulini, al civico numero 15, si riuniscono le seguenti parti:

Como Servizi Urbani S.p.a., di seguito denominata azienda, validamente rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Mariano Montini, dal Direttore Generale Rag. Marco Benzoni, assistiti dal Dott. Marco Frisoni, Consulente del Lavoro aziendale;

per le organizzazioni sindacali: il Sig. Carlo Maderna, per conto della FISASCAT-CISL Como, il Dott. Alberto Zanella, per conto della FILCAMS-CGIL Como ed il Dott. Max Kossi Djoussou, per conto della UIL-TUCS UIL Como.

Premesso che:

1. è comune intenzione delle parti pervenire ad una puntuale regolamentazione di alcuni istituti contrattuali, economici e normativi afferenti ai rapporti di lavoro subordinati in essere presso l'azienda;
2. in tale contesto, si intende altresì formalizzare talune prassi aziendali, rappresentate da trattamenti migliorativi e nel tempo formatesi;
3. è volontà condivisa raggiungere ancora una condivisione dei principi che regolamentano la corresponsione del premio di partecipazione già erogato dall'azienda;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

- a. le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- b. in prima battuta, le parti determinano di regolamentare le modalità di erogazione dei buoni pasto, come segue: 1) con decorrenza dal 01/01/2010, l'azienda estenderà la corresponsione dei buoni pasto giornalieri a tutti i lavoratori dipendenti in forza, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che con prefissione del termine, sia con contratto di lavoro a tempo pieno che con orario di lavoro a tempo parziale; rimangono esclusi quei prestatori di lavoro subordinato che abbiano in essere trattamenti individuali migliorativi e/o sostitutivi della corresponsione del buono pasto; 2) il buono pasto verrà erogato in proporzione alle giornate di effettiva prestazione lavorativa, intendendosi come tali le prestazioni superiori alle quattro ore giornaliere per i lavoratori con orario a tempo pieno e di almeno metà dell'orario di lavoro giornaliero concordato per i lavoratori con orario a tempo parziale; in caso di eventi sospensivi del rapporto di lavoro, nessuno escluso, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, le assenze per ferie, permessi, aspettative, infortunio, malattia, congedo obbligatorio e parentale per maternità, il buono pasto non sarà corrisposto; 3) a far data dal 01/01/2010, l'azienda incrementerà il valore unitario giornaliero del buono pasto ad euro 1,60 (euro uno, sessanta); per i lavoratori a tempo parziale non è previsto alcun



proporzionamento di detto valore con riguardo alla prestazione lavorativa ridotta prestata; le parti si danno atto e ribadiscono che il buono pasto in parola, come in precedenza, deve intendersi privo di incidenza di alcun genere su qualsiasi istituto economico, normativo, contrattuale e di legge, nessuno escluso; le parti si incontreranno nuovamente entro il 31 Luglio 2010, al fine di verificare la congruità del valore del buono pasto rispetto all'andamento del costo della vita;

- c. con riferimento esclusivo ed inderogabile al solo personale occupato presso i servizi della mobilità (aree di sosta e parcheggio, parcometri, autosilo), in considerazione della particolare conformazione dei turni di lavoro assegnati, l'azienda, a titolo di trattamento di miglior favore, in caso di coincidenza di una festività infrasettimanale, di cui all'art. 136 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore terziario, con un giorno non lavorativo, corrisponderà agli interessati una quota di retribuzione aggiuntiva pari ad un ventiseiesimo (1/26) della retribuzione lorda mensile in godimento; per giorno non lavorativo, si intende una giornata in cui il lavoratore non svolge la propria prestazione lavorativa a per recuperare le eccedenze di orario già svolte ovvero poiché la distribuzione dell'orario è programmata su cinque giorni lavorativi (settimana corta) e, di conseguenza, il primo giorno di sospensione della prestazione è individuato come non lavorativo ed il secondo come riposo settimanale; rimane fatta salva la disciplina prevista per la coincidenza di dette festività con il giorno di riposo settimanale;
- d. sempre con esclusivo riferimento ai lavoratori della mobilità, l'azienda, a titolo di trattamento di miglior favore, in caso di richiamo in servizio nei giorni non lavorativi, come sopra definiti, remunererà le prestazioni rese dai lavoratori in tali occasioni a titolo di lavoro straordinario con maggiorazione al 50%, con esclusione, di conseguenza, del diritto a recuperi compensativi e/o sostitutivi delle prestazioni medesime svolte;
- e. in relazione alle modalità di fruizione delle ferie, attesa la complessità dell'organizzazione del lavoro, le parti convengono di prolungare il termine di cui all'art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 66/2003 a ventiquattro mesi successivi al termine di maturazione delle ferie stesse; l'azienda si impegna in ogni caso a programmare un piano di smaltimento di eventuali ferie residue;
- f. le parti si danno altresì atto che, non infrequentemente, l'azienda anticipa periodi di ferie non ancora maturati a lavoratori che ne facciano richiesta o che siano stati assunti nel corso dell'anno; al fine di evitare il crearsi di situazioni che comportino consistenti debiti orari a carico dei lavoratori, le parti convengono che detta anticipazione non potrà eccedere, per ciascun lavoratore, trenta ore complessive ed i superamenti rispetto a tale soglia saranno imputati a titolo di permessi non retribuiti; resta inteso che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, tali anticipazioni saranno compensate, sino a concorrenza, con le competenze ordinarie e di fine rapporto;
- g. con riferimento ai permessi di cui all'art. 140, le parti convengono che il termine di fruizione degli stessi viene prolungato sino al 30 Settembre dell'anno successivo a quello di maturazione; spirato detto termine, si provvederà al pagamento immediato ed automatico, con la retribuzione afferente al mese di Ottobre, del 90% dei residui permessi non ancora goduti; le parti si danno atto, ai sensi della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 59/E del 22 Ottobre 2008, che

l'indennità economica sostitutiva del godimento dei permessi retribuiti sopra richiamati, presenta le caratteristiche di cui all'art. 2 del D.L. n. 93/2008 e, pertanto, i lavoratori interessati potranno beneficiare, se in possesso dei requisiti, della tassazione sostitutiva ivi prevista;

- h. in relazione all'art. 115 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore terziario, le parti concordano che, in relazione al personale dipendente in forza all'azienda, attesa la peculiarità dei servizi erogati, prevalentemente di rilevanza pubblica, potranno essere previsti regimi e turni orari in deroga al riposo giornaliero di undici ore, garantendo in ogni caso, come protezione adeguata, un riposo continuativo minimo di nove ore;
- i. in relazione al premio di partecipazione, le parti rinviando all'allegato documento, che, conosciuto ed accettato, si intende parte integrante dello stesso; le parti si danno atto che il premio in questione, rivolto esclusivamente al personale direttamente assunto dall'azienda, non avrà incidenza alcuna sugli ulteriori istituti contrattuali, economici e normativi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto; le parti si danno atto che il premio in questione presenta le caratteristiche di cui all'art. 2 del D.L. n. 93/2008 e, pertanto, i lavoratori interessati potranno beneficiare, se in possesso dei requisiti, della tassazione sostitutiva ivi prevista; l'accordo sul premio, avendo carattere sperimentale, avrà valenza sino al 31 Dicembre 2010; le parti si incontreranno entro il 30 aprile 2010 per verificare l'andamento delle intese raggiunte e l'eventuale prolungamento e proroga delle stesse;
- j. il presente verbale di accordo verrà depositato a cura dell'azienda presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Como per le finalità di legge.

Letto, firmato e sottoscritto in Como, 02/12/2009


COMO SERVIZI URBANI SPA



FISASCAT-CISL COMO



FILCAMS-CGIL COMO



UILTUCS-UIL COMO

